



Raccomandata PEC

Roma 16 dicembre 2021

Prot.823/FM/as/2021

OGGETTO: Obbligo Vaccinale per le professioni sanitarie – Verifica adempimento

Gentile Dottore/Dottoressa,

l'Ordine in ottemperanza al decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 che ha sostituito l'art. 4 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, ha verificato, per il tramite della Federazione Nazionale, attraverso la Piattaforma nazionale -DGC, che alla data di invio della presente comunicazione **Lei non risulta in regola con l'obbligo vaccinale.**

La invitiamo pertanto a voler produrre, **entro 5 giorni dalla ricezione della presente**, la documentazione comprovante una delle seguenti situazioni

- l'effettuazione della vaccinazione
- il certificato del medico di medicina generale che attesti i motivi che giustificano l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2 del suddetto articolo 4,
- la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dal ricevimento della presente
- l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1 del medesimo articolo 4.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, la invitiamo a trasmettere tempestivamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

A tale proposito, si fa presente che **la documentazione non può essere oggetto di autocertificazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii.**

Nel caso in cui abbia in essere un rapporto di lavoro dipendente La invitiamo, inoltre, a voler fornire tutti i dati relativi al datore di lavoro per i successivi adempimenti dell'Ordine. Le segnaliamo che la mancata comunicazione costituisce elemento valutabile sotto il profilo disciplinare.

Nel caso in cui sia esonerato dalla vaccinazione per omissione o differimento e per il periodo relativo, Le segnaliamo che, per l'esercizio dell'attività libero professionale, dovrà adottare le misure di prevenzione igienico sanitarie indicate nel Protocollo di sicurezza adottato dal Ministero della salute.

Evidenziamo che, qualora non pervenga la documentazione richiesta entro 5 giorni dal ricevimento della presente, l'Ordine procederà ai sensi del comma 4 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, alla Sua **immediata sospensione dall'esercizio professionale.**

Parimenti, nel caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine procederà alla Sua immediata sospensione dall'esercizio professionale qualora non pervenga la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale entro 3 giorni dalla somministrazione.

La sospensione avrà efficacia fino alla data di comunicazione all'Ordine del completamento del ciclo vaccinale primario ovvero della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre 6 mesi decorrenti dal 15 dicembre 2021.

La sospensione verrà annotata sulla sezione dell'albo a cui è iscritto, senza indicazione delle ragioni sottese alla sospensione, e sarà comunicata alla Federazione nazionale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro.

Si evidenzia altresì che l'esercizio della professione in vigenza della sospensione dall'albo configura un illecito penale ai sensi dell'art. 348 c.p. (esercizio abusivo della professione) di rilevanza anche disciplinare.

In attesa di riscontro l'occasione è gradita per porre

Distinti saluti



Il Presidente

Chim. Dott. FABRIZIO MARTINELLI
Presidente Ordine Interregionale
dei Chimici e dei Fisici di
Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Fabrizio Martinelli", written over the printed name and title.